(N. 132)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

NELLA SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1953

Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto nell'articolo 1784, comma primo, del Codice civile.

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina del deposito in albergo, contenuta negli articoli 1783 e seguenti del Codice civile, si ispira alla netta distinzione fra cose *consegnate* in custodia all'albergatore e cose *portate* con sè dal cliente senza affidarle all'albergatore. Per le prime, quest'ultimo risponde secondo le norme comune del deposito; per le altre, risponde sino al limite massimo di lire 5.000 (articolo 1784, comma primo), quale che sia l'entità del danno, salve le eccezioni previste nel secondo comma dell'articolo 1784 del Codice civile.

Il principio della limitazione di responsabilità dell'albergatore, connesso con la natura del rapporto che si istituisce fra l'albergatore e il cliente per il solo fatto che questi porta con sè cose, fu introdotto dal regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, che fissò in lire 1.000 il detto limite. L'articolo 1784, comma primo, del Codice civile elevò a lire 5.000 il limite stesso per ovvie ragioni di adeguamento monetario (vedi relazione al Codice civile, n. 731).

La grave svalutazione monetaria postbellica rende necessario procedere ad una nuova rivalutazione del limite di somma di cui trattasi. A ciò provvede il presente schema di disegno di legge, elevando il limite stesso a lire 200.000, pari a quaranta volte quello attuale, in conformità al parere espresso dal Commissariato del turismo. Nel fissare nella cifra indicata il limite massimo della responsabilità dell'albergatore ai sensi dell'articolo 1784 , comma primo, Codice civile, si è tenuto conto non solo delle variazioni verificatesi nel rapporto fra *valore* e *valuta* rispetto al 1942, ma anche della necessità di contemperare equamente gli interessi delle parti, in considerazione del carattere speciale della responsabilità dell'albergatore sancita dalla citata disposizione del Codice civile. Tale responsabilità permane

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

anche nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia imputabile a colpa lieve del cliente, occorrendo, sotto questo riguardo, per l'esonero dell'albergatore da responsabilità, la prova che la sottrazione, la perdita o il deterioramento sono dovuti a colpa grave del cliente o delle altre persone indicate nell'articolo 1784, comma terzo, del Codice civile. Pertanto, allo scopo di non aggravare eccessivamente con il rischio di spese impreviste le imprese alberghiere, la misura dell'aumento del limite in questione è stata mantenuta ad un livello inferiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione pura e semplice del normale coefficiente di svalutazione rispetto alle condizioni monetarie sussistenti nel 1942.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile è elevato a lire duecentomila.